

MCC

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE

**MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.**

Indice

SEZIONE - MCC PROCESSO DI CONNESSIONE SEMPLIFICATO	3
SEZIONE - MCC PROCESSO DI CONNESSIONE STANDARD	10

SEZIONE

MCC PROCESSO DI CONNESSIONE SEMPLIFICATO

“MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI” PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE, ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L. DI PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI SUI TETTI DEGLI EDIFICI, AI SENSI DEL DECRETOMINISTERIALE 19 MAGGIO 2015 CON DELIBERAZIONE AEEGSI 400/2015/R/EEL E DEL DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2017 CON DELIBERAZIONE 581/2017/R/EEL

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE PER UNA RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA CON PROCESSO SEMPLIFICATO AI SENSI DEL D.M.19 MAGGIO 2015 CON DELIBERAZIONE AEEGSI 400/2015/R/EEL E, DEL D.M.16 MARZO 2017 CON DELIBERAZIONE 581/2017/R/EEL

La presente Sezione definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” (di seguito definite MCC) adottate dall'Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (di seguito ICEL) per l'erogazione del servizio di connessione alle proprie reti, di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2015 “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici” e della deliberazione AEEGSI 400/2015/r/eel e successive modifiche ed integrazioni.

Con il D.M.16 MARZO 2017 “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili” si aggiorna la regolazione prevista dal TICA per gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, con la delibera 581/2017/R/EEL che interessa tal quale gli impianti di microgenerazione. In aggiunta, la delibera 581/2017/R/EEL prevede la trasmissione di alcuni dati e informazioni aggiuntivi contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico nonché il loro eventuale aggiornamento contestualmente all'invio della 2 Parte II del Modello Unico, al fini di consentire al gestore di rete e al sistema GAUDÌ di disporre dei dati aggiornati all'atto della connessione. Infine, la delibera prevede che le semplificazioni introdotte nella Variante V1 alla Norma CEI 0-21 in merito ai requisiti tecnici per la connessione degli impianti di produzione di piccolissima taglia (cioè di potenza inferiore a 800 W)

Il Decreto ministeriale 19 maggio 2015 ha razionalizzato altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, Distributori, GSE e TERNA.

La richiesta di connessione va presentata al distributore tramite il modello unico di cui all'allegato 1 del D.M.19 maggio 2015 e del D.M.16 MARZO 2017. L'allegato 1 è costituito da una parte “I” recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte “II” con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Relativamente al D.M.19 maggio 2015, le condizioni descritte nel seguito si applicano esclusivamente per richieste di connessione di impianti fotovoltaici aventi le seguenti caratteristiche:

- a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Le condizioni descritte nel seguito si applicano esclusivamente per richieste di connessione di impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017:

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

Un impianto di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 è un impianto di microgenerazione ad alto rendimento ovvero un impianto di microgenerazione alimentato da fonti rinnovabili avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
- b) avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) alimentato da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
- d) per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- f) avente capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
- g) caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione."

Nei casi di cui al D.M.19 maggio 2015 e al D.M.16 MARZO 2017, le richieste di connessione sono presentate all'impresa distributrice sulla cui rete esiste già un punto di connessione utilizzato per i prelievi di energia elettrica, inviando esclusivamente la Parte "I" del Modello Unico con i relativi allegati.

Per le finalità di cui al paragrafo precedente, il soggetto che richiede la connessione è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto di cui si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.

Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Parte "I" del Modello Unico, il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente.

Qualora l'impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto, il distributore ne dà motivata informazione al richiedente tramite Posta Elettronica Certificata ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6. del "Testo integrato delle connessioni attive" - TICA. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.

La richiesta di connessione, di cui al precedente paragrafo, dovrà essere inviata sempre tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: icelweb@pec.it.

1.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E GESTIONE DELLE RICHIESTE INViate CON IL MODELLO UNICO

Le parti "I" e "II" del modello unico vengono trasmesse dal soggetto richiedente a ICEL solo per via informatica, per il tramite della Posta Elettronica Certificata (icelweb@pec.it).

Con la presentazione della parte "I" del Modello unico, il richiedente la connessione invia tramite Posta Elettronica Certificata i seguenti allegati:

- Relativamente al D.M. 19 maggio 2015:
 - a) Schema elettrico unifilare dell'impianto;

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

- b) Scansione del documento d'identità;
- c) Eventuale delega alla presentazione della domanda.
- Relativamente al D.M.16 MARZO 2017
 - a) il valore del fattore di potenza;
 - b) il valore della potenza efficiente lorda espressa in kW;
 - c) il valore della potenza efficiente netta espressa in kW;
 - d) il valore della potenza termica efficiente netta espressa in kWt;
 - e) il valore percentuale atteso di utilizzo associato a ogni combustibile dichiarato;
 - f) la tipologia dell'impianto di produzione, selezionando tra combustione interna, microturbine, a utilizzo diretto del vapore endogeno, con singolo o doppio flash, ciclo binario.

ICEL, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, della Parte "I" completa, del Modello Unico espleta quanto segue:

- a) nel caso di impianti ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:
 - ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica;
 - dà avvio alla procedura per la connessione;
 - invia copia del modello unico e degli allegati al Comune, tramite PEC;
 - carica i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di Terna, ivi compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo; invia copia del modello al GSE;
 - addebita al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
 - invia copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
 - invia i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto;
 - predisporre il regolamento d'esercizio;
 - addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro dandone estremi e modalità per il pagamento;
- a) nel caso di impianti ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all'installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi:
 - ne dà motivata informazione al richiedente;

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

- predisporre il preventivo per la connessione;
- addebitare al richiedente il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA, come di seguito riportato.

per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;	30 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;	50 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;	100 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;	200 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;	500 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;	1.500 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.	2.500 euro

In questo caso il corrispettivo per la connessione ammonta a:

CORRISPETTIVO per la connessione	100 euro + IVA
---	-----------------------

Qualora l'impianto fotovoltaico ovvero l'impianto di microgenerazione non soddisfi tutti i requisiti necessari per l'applicazione dei corrispondenti Modelli Unici, e sia accertata la necessità di lavori complessi ai fini della connessione alla rete, il gestore di rete ne dà motivata informazione al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA, pertanto occorrerà procedere con l'iter di connessione standard.

ICEL, tramite la Posta Elettronica Certificata mette a disposizione del richiedente il preventivo per la connessione dando evidenza delle attività da eseguire.

Il corrispettivo per gli oneri di connessione è il seguente:

CORRISPETTIVO per oneri di connessione	Ai sensi dell'art.12 comma 1 del TICA
---	--

In seguito all'accettazione del preventivo tramite la Posta Elettronica Certificata la ICEL provvede a quanto segue:

- invia copia del modello unico al Comune di competenza, tramite PEC;
- carica i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di TERNA;
- invia copia del modello unico al GSE, tramite PEC;

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

- d) mette a disposizione l'indirizzo web per scaricare dal sito del GSE il contratto tipo per il Servizio di Scambio sul Posto;
- e) mette a disposizione del richiedente il regolamento d'esercizio tipo;
- f) invia al richiedente copia delle ricevute di trasmissione degli invii suddetti;

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente, tramite la Posta Elettronica Certificata, mette a disposizione di ICEL la parte "II" del modello unico indicando la data di fine lavori e le caratteristiche delle apparecchiature installate e chiedendo, di fatto, l'attivazione dell'impianto.

Con la presentazione della parte "II", il soggetto richiedente, prende visione e accetta:

- a) il regolamento di esercizio compilato in ogni sua parte messo a disposizione dal GDR;
- b) il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, messo a disposizione dal GSE tramite il proprio portale.

1.2 ATTIVAZIONE DELL' IMPIANTO DI PRODUZIONE

A seguito del ricevimento della parte "II" del modello unico tramite la Posta Elettronica Certificata, ICEL provvede ad attivare l'impianto secondo i tempi stabiliti dal "Testo integrato delle connessioni attive" – TICA e successivamente dà seguito alle seguenti attività:

- a) Invia copia della parte "II" del modello unico al Comune, tramite PEC;
- b) invia copia della parte "II" del modello unico al GSE, tramite PEC;
- c) carica sul portale Gaudi' l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
- d) invia copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione richiesta dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il modello unico, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall'art. 76 dello stesso D.P.R.

1.3 RECAPITI TELEFONICI ED INDIRIZZO MAIL DI ICEL

I riferimenti di ICEL ai quali il produttore può rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico, sono:

- contatto telefonico: 0923/924200, attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (icelweb@pec.it).

1.4 MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE:

Gli adempimenti previsti per una richiesta di voltura di un impianto di produzione sono i seguenti:

1. effettuare la voltura presso ICEL;
2. trasmettere a ICEL l'aggiornamento del "Regolamento di esercizio in parallelo con la Rete BT di impianti di produzione", il cui modello vigente è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.ichelweb.it/>
3. aggiornamento dei dati di anagrafica dell'attestazione GAUDI-TERNA e trasmissione a ICEL copia dell'attestato aggiornato;
4. aggiornamento della convenzione in atto con il GSE S.p.A., direttamente a cura del Produttore.

La documentazione indirizzata a ICEL dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: ichelweb@pec.it;

1.5 MODALITÀ E TEMPI PER LA COMUNICAZIONE DI DISMISSIONE DELLA PRATICA DI CONNESSIONE:

l'eventuale volontà di rinunciare a un iter di connessione in corso di effettuazione va comunicata a ICEL tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ichelweb@pec.it)

1.6 MODALITÀ E TEMPI PER LA COMUNICAZIONE DI DISMISSIONE O MESSA IN CONSERVAZIONE DELLA PRATICA DI CONNESSIONE:

l'eventuale volontà di dismettere o mettere in conservazione l'impianto di produzione, va comunicata a ICEL, precisando la data di decorrenza, tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ichelweb@pec.it):

SEZIONE

MCC PROCESSO DI CONNESSIONE STANDARD

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITÀ I.C.EL. S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE

2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA CON PROCESSO STANDARD

La presente Sezione definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” (di seguito anche MCC) adottate dall’Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (di seguito ICEL) per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 dell’Allegato A alla Delibera 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito “TICA modificato”).

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano per richieste di:

- nuove connessioni di Clienti produttori;
- adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o della modifica di impianti di produzione esistenti;

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nella presente Sezione non si applicano per le connessioni dei Clienti finali.

Le modalità procedurali esposte sono riferite ad una richiesta di connessione inoltrata a ICEL con soluzione di connessione sulla rete di ICEL.

La presente Sezione comprende in particolare:

- a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
- b) le modalità ed i tempi di risposta di ICEL;
- c) i termini di validità della soluzione proposta da ICEL, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
- d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da ICEL, da parte del soggetto richiedente;
- e) le modalità ed i tempi in base ai quali ICEL si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione e la successiva attivazione dell’impianto di produzione;
- f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione,
- g) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell’iter autorizzativo.

A valle della presentazione della richiesta di accesso, è automaticamente definita la procedura da applicare descritta all’articolo 7 del TICA, unitamente relativa alla linea di bassa tensione in quanto ICEL non è titolare di linee di media e alta tensione.

3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA PER IL PROCESSO STANDARD

Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l'adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda a ICEL, nei casi in cui ciò sia previsto dal TICA modificato.

Le richieste di connessione degli impianti da fonti rinnovabili sono trattate in via prioritaria, come stabilito dal TICA modificato rispetto alle rimanenti tipologie di impianti.

Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite.

Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte, e che siano presenti gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato.

In particolare, qualora il richiedente presenti domanda di connessione alla rete in nome e per conto del soggetto titolare del punto di connessione alla rete, il quale assumerà anche la titolarità dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare un mandato con rappresentanza da parte del titolare del punto di connessione, allegando alla domanda di connessione apposita dichiarazione sostitutiva.

Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell'impianto di produzione, ICEL richiede che questi alleghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.

Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni relative alla fornitura esistente. Inoltre, in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare, come sopra specificato.

Tra i documenti necessari da allegare alla domanda di connessione, si precisa che lo schema unifilare deve essere firmato da un tecnico abilitato. A tale proposito, il tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal DM 37/08, è un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. A questa figura corrisponde un ingegnere iscritto all'albo, sottosezione industriale, o un perito iscritto all'ordine per la rispettiva competenza (nel presente caso, elettrotecnico).

All'atto della presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, come da tabella seguente:

Si precisa che qualora il richiedente abbia indicato nella richiesta tramite Posta Elettronica Certificata, per richieste di connessione di potenza fino a 100 kW, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo sarà fatturato unitamente al corrispettivo per la connessione.

La domanda di connessione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata a ICEL, esclusivamente tramite la "Posta Elettronica Certificata (icelweb@pec.it)" di ICEL S.r.l.

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;	30 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;	50 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;	100 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;	200 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;	500 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;	1.500 euro
per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.	2.500 euro

Il richiedente può eventualmente indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi cui ICEL farà riferimento per la determinazione della soluzione di connessione.

4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDÌ

Gli art. 10, 16, 23, 30 e 36 del TICA modificato stabiliscono una serie di obblighi informativi e di attività di validazione in capo a vari soggetti - Terna, GSE, Gestori di Rete, Produttori e Utenti del Dispacciamento - da gestire e tracciare in GAUDÌ.

La versione di GAUDÌ in esercizio dal 29 febbraio 2012 attua la fase 1 dello schema di progetto di sviluppo del sistema, come prescritto dalla deliberazione ARG/elt 148/10. In particolare, sono state implementate le funzioni che consentono la gestione a regime delle seguenti fasi del processo di qualificazione dell'impianto:

- a) Registrazione Impianto da parte del produttore;
- b) Validazione Impianto da parte del Gestore di Rete;
- c) Registrazione UP da parte del produttore;
- d) Validazione e Abilitazione Commerciale delle UP da parte di Terna;
- e) Comunicazione di fine lavori dell'impianto da parte del produttore;
- f) Comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte del Gestore di Rete;
- g) Comunicazione del completamento della connessione da parte del Gestore di Rete;
- h) Attivazione della Connessione da parte del Gestore di Rete.

2 MODALITÀ A REGIME (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDÌ SUCCESSIVAMENTE AL 30/04/2012)

Per gli impianti registrati in GAUDÌ successivamente al 30/04/2012, ai fini della qualificazione delle Unità di Produzione, è previsto il processo a regime con le modalità di seguito descritte.

Con la comunicazione del preventivo, ICEL comunica al richiedente la connessione, l'anagrafica del POD, comprensiva del codice di rintracciabilità della pratica di connessione e della potenza di immissione in rete, prevista al termine dell'iter di connessione alla rete.

Successivamente al ricevimento del preventivo, all'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a registrare l'anagrafica dell'impianto di produzione in GAUDÌ, accedendo al link:

<http://www.terna.it/SistemaElettrico/Gaudi.aspx>

Per maggiori dettagli relativamente alla procedura per la registrazione dell'impianto, si rimanda ai manuali di GAUDÌ pubblicati sul sito di Terna.

Mediante GAUDÌ, Terna, successivamente alla registrazione dell'anagrafica, provvede a mettere a disposizione di ICEL, i dati che il produttore ha inserito in fase di registrazione in GAUDÌ.

In fase di registrazione in GAUDÌ, Terna rilascia al produttore i codici CENSIMP e SAPR che identificano univocamente l'impianto di produzione che verrà connesso alla rete, e che il produttore dovrà comunicare, successivamente all'attivazione dell'impianto, al GSE, ai fini dell'attivazione delle convenzioni, ovvero all'utente del dispacciamento in immissione scelto.

Secondo quanto previsto nell'articolo 36.3 del TICA modificato, ICEL, nei 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ, provvede a validare i dati inseriti in GAUDÌ dal produttore, sulla base dei dati relativi alla pratica di connessione. Il gestore di rete valida i dati che il produttore ha inserito in GAUDÌ a meno di difformità con i dati in possesso del gestore di rete. In caso contrario, il produttore, avvisato da Terna, provvede a modificare i dati incongruenti precedentemente inseriti in GAUDÌ, che verranno nuovamente sottoposti al gestore di rete per la validazione.

Non è consentito al produttore di modificare i dati registrati in GAUDÌ prima dell'eventuale rigetto da parte di ICEL, con lo scopo di evitare disallineamenti tra GAUDÌ e i sistemi del gestore di rete.

Successivamente alla validazione dei dati presenti in GAUDÌ, il produttore accede a GAUDÌ per registrare le Unità di Produzione (di seguito UP) associate all'impianto.

Una volta realizzato l'impianto di produzione, il produttore accede a GAUDÌ per registrare la data di completamento dei lavori.

ICEL trasmette a Terna, per l'inserimento in GAUDÌ, le date di completamento dei lavori di connessione alla rete e di sottoscrizione del regolamento d'esercizio.

Come previsto dall'articolo 36quater.1 del TICA modificato, per le sole UP per le quali non è stata indicata in GAUDÌ la volontà di accedere ad una delle convenzioni del GSE per il trattamento dell'energia immessa in rete, è inoltre richiesta, ai fini del completamento del processo di qualificazione al mercato dell'UP in GAUDÌ, la

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

sottoscrizione di un contratto di dispacciamento in immissione, a cura del produttore e dell'utente del dispacciamento in immissione da questi scelto.

A seguito del completamento delle attività sopra descritte, l'impianto ottiene l'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle UP sul GAUDÌ. Tale requisito è obbligatorio ai fini dell'attivazione dell'impianto, come previsto dall'articolo 10.11 lettera b) e 23.7 lettera a) del TICA modificato, e come specificato anche ai paragrafi 8.8 e 9.9.

Entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione dell'impianto di produzione, ICEL comunica infine a Terna, per il tramite di GAUDÌ, la data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

A seguito della conferma di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, Terna provvede alle attività necessarie per l'abilitazione al mercato dell'impianto. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente di GAUDÌ pubblicato sul sito di Terna.

5 TEMPI DI RISPOSTA DI ICEL

A seguito del ricevimento della domanda di connessione, ICEL verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, invia il preventivo al richiedente, tramite la Posta Elettronica Certificata, nei tempi indicati nella seguente tabella, validi nel caso di connessioni alla rete in bassa o media tensione:

TEMPO DI PREVENTIVO	MESSA A DISPOSIZIONE DEL	VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE
20 giorni lavorativi		Fino a100kW
45 giorni lavorativi		Da 100kW fino a 1000kW
60 giorni lavorativi		Oltre 1.000kW

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, qualora ICEL ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche sopra indicate, queste saranno incrementate di 15 giorni lavorativi.

Le tempistiche indicate decorrono a partire dalla data di ricevimento della domanda di connessione, completa di tutti i dati e gli allegati necessari, inclusa l'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l'emissione del preventivo.

Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto, ne viene data comunicazione al richiedente, tramite la Posta Elettronica Certificata con l'indicazione delle integrazioni necessarie ai fini della predisposizione e messa a disposizione del preventivo. I tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno in tal caso dalla data di ricevimento dell'ultima integrazione alla domanda di connessione.

6 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN BASSA TENSIONE

6.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da ICEL.

Le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA modificato.

In particolare, esso contiene tra l'altro:

- la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione;
- l'indicazione del corrispettivo per la connessione e delle relative modalità di pagamento che prevedono:
 - a) una prima rata del 30% del totale, da versare all'atto dell'accettazione;
 - b) una seconda rata pari al restante 70%, da versare prima della comunicazione a ICEL di avvenuto completamento delle opere, a cura del produttore, strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, così come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione; la seconda rata, pari al 70% del corrispettivo per la connessione, non è dovuta nel caso in cui il richiedente si avvalga, nelle casistiche previste, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione;
 - c) per importi complessivamente non superiori a 2.000 € il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo;
 - d) nel caso in cui non siano presenti opere strettamente necessarie alla connessione, come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione, e nel caso in cui il richiedente non si avvalga, o non possa avvalersi, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il richiedente potrà versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo.

Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione.

Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve:

- prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;
- indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni.

Nel caso in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, ICEL proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete.

Per le connessioni in BT, la soluzione tecnica non prevede impianti di utenza per la connessione.

6.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE

Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA modificato:

- nell'articolo 12: per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ovvero centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, ovvero impianti cogenerativi ad alto rendimento;
- nell'articolo 7, commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo l'accettazione del primo preventivo).

6.3 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:

- accettare il preventivo;
- chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare ad ICEL un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo .3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. ICEL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo .5 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da ICEL, e qualora tale soluzione sia realizzabile, ICEL, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo "a forfait" relativo alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente;
- richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui avesse richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decidesse di optare per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, da inviare nuovamente tramite il Posta Elettronica Certificata (icelweb@pec.it), decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

L'accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l'invio del modulo allegato al preventivo stesso, tramite la Posta Elettronica Certificata con contestuale attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti.

All'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente:

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

- indica le proprie scelte a ICEL in merito alle procedure autorizzative;
- può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo 8.6.2 (nel caso l'impianto di generazione sia da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV);
- assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l'adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell'articolo 95 comma 9 del D.Lgs. 259/03;
- accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora abbia richiesto a ICEL l'espletamento di tale servizio.

I fac-simile delle condizioni generali di contratto sopra menzionati sono sul sito: <http://www.icelweb.it>.

L'esercizio dell'impianto di produzione è comunque soggetto anche a quanto previsto nel regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell'attivazione della connessione, come descritto al successivo paragrafo 8.6.

Il preventivo inviato da ICEL al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di messa a disposizione del preventivo: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell'attestazione di pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell'anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo.

Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.

In merito all'iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l'accettazione da parte del richiedente esime ICEL da tutti gli obblighi di riservatezza.

Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del TICA modificato la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo.

ICEL, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente.

Qualora l'esito della verifica effettuata da ICEL sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica.

La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica:

- ICEL prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- il richiedente presenta la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione ad ICEL con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi.

ICEL, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, ICEL prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.

Qualora l'esito della verifica effettuata da ICEL sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle

medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova soluzione tecnica, ICEL prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA modificato e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6 del TICA modificato, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, ICEL verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato.

Dopo l'accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.

Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a ICEL la:

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

- comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie per la connessione.

A seguito di tale comunicazione ICEL invia al produttore fattura relativa al 70%.

- documentazione attestante il pagamento della seconda rata del corrispettivo, pari al 70% del totale, qualora all'accettazione del preventivo il richiedente non avesse già versato il 100% del corrispettivo stesso.

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a ICEL dell'inizio della realizzazione dell'impianto di produzione da connettere entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa tensione.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Se i termini previsti dal TICA modificato non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve

darne informativa a ICEL ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti quadrimestrali circa l'avanzamento dell'iter di connessione.

Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, ICEL invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione.

In caso contrario il preventivo decade.

6.4 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

6.4.1 Caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili

Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro:

- 60 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
- 90 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per connessioni in media tensione; al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.

Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.

Contestualmente il produttore deve provvedere all'invio a ICEL di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione.

Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, ICEL sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.

Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare ICEL, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, ed informare tempestivamente ICEL dell'ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo .4.

6.4.2 Aggiornamento del preventivo

Nel caso in cui l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, decade il preventivo ed entro i successivi 30 giorni lavorativi ICEL restituisce la parte di corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali.

Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsto, se disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:

poiché l'iter viene curato da ICEL, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, ICEL comunica al richiedente l'esito negativo dell'iter autorizzativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo, restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Il richiedente comunica a ICEL la sua scelta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione. In caso contrario il preventivo decade. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, ICEL dà corso alle richieste;

Nei casi sopra citati, l'elaborazione da parte di ICEL di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere provinciale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata da ICEL a titolo gratuito entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo .5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; inoltre, il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità, ICEL invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.

Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione: in questo caso, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa a ICEL un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo .3. ICEL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo .5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.

Il preventivo può essere inoltre modificato previo accordo tra ICEL e il richiedente, anche al fine di proporre

nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

Se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, il richiedente è tenuto a versare a ICEL un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo .3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. ICEL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo .5, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora la nuova soluzione tecnica sia più costosa di quella inizialmente indicata da ICEL, e qualora tale soluzione sia realizzabile, ICEL, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo "a forfait" riferito alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.

Se invece la richiesta di modifica è presentata da ICEL, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.

Secondo quanto previsto al comma 40.7 del TICA modificato, nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione inizialmente richiesta:

- a) qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente è tenuto a comunicare a ICEL la riduzione di potenza entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, ICEL restituisce al richiedente l'eventuale differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, come descritto al comma 16.6 del TICA modificato e al successivo paragrafo 8.6.2, il gestore di rete, ai fini del calcolo degli importi da scambiare con il richiedente all'atto di acquisizione dell'impianto di rete per la connessione, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;
- b) in tutti gli altri casi di riduzione di potenza, il richiedente è tenuto a presentare istanza di modifica del preventivo secondo quanto previsto nel presente paragrafo e ai commi 7.5 e 7.8 del TICA modificato.

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

6.5 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE

I tempi previsti per la realizzazione della connessione a cura di ICEL sono così fissati, ai sensi del TICA modificato:

	TEMPO DI RELIZZAZIONE (BASE)	ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LINEE MT	ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LAVORI AT
LAVORI SEMPLICI: (interventi limitati alla presa e eventualmente al gruppo di misura)	30 giorni lavorativi	-	-
LAVORI COMPLESSI	90 giorni lavorativi	15 gg lav./km linea MT (oltre il 1° km)	Comunicati da ICEL nel preventivo, sulla base dei tempi medi

Tali tempi sono al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nei termini specificati all'articolo 8 del TICA modificato.

I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:

- impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso ICEL comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui ICEL riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;
- rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da ICEL; in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo;

I tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.

Qualora la connessione, sia realizzata in bassa tensione ICEL invia tramite la Posta Elettronica Certificata il regolamento di esercizio, allegato al preventivo.

Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto a ICEL.

Qualora la connessione, sia realizzata in media tensione, ICEL tramite la Posta Elettronica Certificata mette a disposizione il regolamento di esercizio. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto a ICEL.

Si ricorda che il regolamento di esercizio, compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione, è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo 8.8.

Terminati i lavori di realizzazione della connessione, inclusi eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, ICEL, tramite la Posta Elettronica Certificata ne dà comunicazione al richiedente, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

6.6 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare a ICEL un aggiornamento della data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Il richiedente è tenuto ad inviare a ICEL una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla "Fine lavori BT"

Nella dichiarazione si comunica il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro le tempistiche previste dalle autorizzazioni, indicando i riferimenti del procedimento autorizzativo ottenuto.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo per la connessione.

6.7 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

ICEL attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di completamento della connessione;
- la data di ricevimento, da parte di ICEL, della dichiarazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- la data di ricevimento, da parte di ICEL, del regolamento d'esercizio sottoscritto dal richiedente;
- la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi al gestore di rete dalla società di vendita secondo le modalità previste per i clienti finali, nei casi di nuova fornitura con prelievi non unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione (in assenza di un contratto per la fornitura in prelievo, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, ICEL inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente, e decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, qualora la restante documentazione necessaria sia già pervenuta, procede comunque all'attivazione della connessione).

A partire dalla maggiore tra le date sopra indicate, ICEL comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, contestualmente contatta il richiedente indicando due possibili date per l'attivazione stessa. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata.

Qualora tutta la documentazione necessaria all'attivazione sia già pervenuta, ICEL può concordare con il richiedente una data per l'attivazione prima dell'invio della lettera di disponibilità all'attivazione. In questo caso, nella lettera di disponibilità all'attivazione, verrà confermato che l'attivazione avverrà nella data preventivamente concordata, e verrà proposta una seconda data che il richiedente potrà scegliere qualora dovessero verificarsi degli imprevisti, purché il richiedente invii idonea comunicazione con almeno tre giorni di anticipo rispetto a tale diversa data.

MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.

In assenza di una data concordata preliminarmente, il richiedente è tenuto a comunicare la scelta di una delle date proposte in forma scritta entro una data limite, pari a tre giorni dalla data di attivazione scelta, fermo restando che l'attivazione della connessione è comunque subordinata al ricevimento, da parte di ICEL, della documentazione eventualmente mancante necessaria ai fini dell'attivazione stessa, richiesta nella lettera di disponibilità all'attivazione, entro la medesima data limite sopra specificata. A tale proposito l'ulteriore documentazione necessaria all'attivazione (oltre alle dichiarazioni, comunicazioni e documentazioni che fanno decorrere l'indicatore di attivazione, come sopra specificato) è la seguente:

- Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, ai sensi degli Allegati C e D alla norma CEI 0-16 – Solo connessione MT su fornitura esistente;
- Elenco Documentazione per le connessioni in BT tramessa in allegato alla lettera preventivo;
- Elenco Documentazione per le connessioni in MT tramessa in allegato alla lettera preventivo;
- Comunicazione da parte di Terna relativamente all'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ. Si precisa che tale comunicazione è vincolante, ai fini dell'attivazione dell'impianto, soltanto se l'anagrafica dell'impianto è stata registrata in GAUDÌ successivamente al 30 aprile 2012, come specificato al paragrafo .4.1. Per tutti gli impianti registrati in GAUDÌ precedentemente al 30 aprile 2012, ai fini dell'attivazione è sufficiente che il gestore di rete abbia validato i dati che il produttore ha inserito in GAUDÌ, come descritto al paragrafo .4.2. ICEL effettua il primo parallelo dell'impianto e attiva la connessione. A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto a immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo, e nel rispetto:
 - delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'autorità;
 - del contratto di connessione sottoscritto;
 - delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
 - delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Infine ICEL segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, l'attivazione della connessione, come descritto al paragrafo 4.

Successivamente all'attivazione della connessione, qualora l'impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a biogas, il richiedente dovrà comunicare a ICEL il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Se durante l'esercizio dell'impianto di produzione ICEL rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare, ove tecnicamente possibile ICEL modifica il valore della potenza in immissione richiesta, e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. ICEL applica al richiedente il triplo della differenza, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.

6.8 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Il richiedente può gestire, con un'unica domanda di connessione, la richiesta di connessione alla rete di un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Ciascuno di tali impianti deve avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa tensione.

Un gruppo di impianti di produzione, che soddisfa alle citate condizioni, viene definito "lotto di impianti di produzione".

Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione:

- la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all'impresa distributrice territorialmente competente. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla somma delle potenze ai fini della connessione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
- la richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto, e per ciascuno di essi i dati e le informazioni previste dal TICA modificato;
- ICEL predispose un unico preventivo, che prevede la realizzazione di connessioni separate (ciascuna caratterizzata da un proprio codice POD) per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del TICA modificato, considerando la potenza in immissione richiesta da ciascun impianto;
- qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta sia maggiore di 6.000 kW si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste per le connessioni alle reti in alta e altissima tensione, altrimenti si applicano le condizioni procedurali ed economiche relative alle connessioni in bassa e media tensione;
- l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto, purché ciascuna connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV.

Qualora un richiedente presenti nell'arco di 6 mesi più richieste di connessione di impianti di produzione, riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche per le richieste di connessione successive alla prima sono raddoppiate.

6.9 INDENNIZZI AUTOMATICI

ICEL corrisponde gli indennizzi automatici previsti dal TICA modificato e dalla delibera ARG/elt 149/11.

ICEL comunica al richiedente eventuali impedimenti alla corresponsione dell'indennizzo automatico, dovuti a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso.

6.10 RICHIESTA DI VOLTURA

E' ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione.

Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione a ICEL e:

- accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;
- accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;
- procedere all'aggiornamento di GAUDI TERNA.
- inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte.

7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Elenchiamo di seguito le delibere e norme che regolano la connessione, la gestione e l'attività dei produttori, delle quali si è tenuto conto nella redazione del presente documento:

Decreto legislativo n. 387/03;

Decreto ministeriale del 28 luglio 2005;

Decreto ministeriale del 6 febbraio 2006;

Delibera AEEG n. 28/06;

Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007;

Delibera AEEG n. 88/07;

Delibera AEEG n. 90/07;

Delibera AEEG n. 280/07;

Delibera AEEG ARG/elt n. 74/08;

Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08;

Delibera AEEG ARG/elt n. 205/08;

Delibera AEEG ARG/elt n. 51/11;

Delibera AEEG ARG/elt n. 148/11;

Delibera AEEG ARG/elt n. 149/11;

Delibera AEEG ARG/elt n. 187/11;

Decreto ministeriale 05 maggio 2011;

**MCC - MODALITA' E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI DELL'IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.**

Delibera AEEG n. 226/2012/R/EEL;

Delibera AEEG n. 243/2012/R/EEL;

Decreto ministeriale 5 luglio 2012;

Decreto ministeriale 6 luglio 2012;

Delibera AEEG n. 328/2012/R/EEL;

Delibera AEEG n. 344/2012/R/EEL;

Delibera AEEG n. 562/2012/R/EEL;

Norma CEI0-16 e s.m.i.;

Norma CEI 0-21 e s.m.i. ;

Norma CEI 92-3;

Norma CEI 64-8.